



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Prot. 1307

ORDINANZA N. 7 DEL 16/05/2023

OGGETTO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

PREMESSO

- che sono pervenute segnalazioni e lamentele in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, verde pubblico, aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.
- è necessario assicurare il rispetto di alcune regole di condotta dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.
- è necessario prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

CONSIDERATO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

CONSTATATA

- la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.
- l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle su citate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
- l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani".

RITENUTO

- che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate.
- necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

b) i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.

ART. 3 - CONDOTTA DEI CANI

1. I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:
 - a) L'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
 - b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia.
 - c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base i criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23.03.2009 e s.m.i..

ART. 4 - DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani :
 - a) di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza.
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

ART. 5 - DEROGHE

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

ART. 6 - ALTRI DIVIETI

1. E' sempre vietato:
 - a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
 - b) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

ART. 7 - SANZIONI



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 :

Infrazioni riscontrabili	Contestazione	Importo sanzione
Assenza di attrezzatura per la pulizia, mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza dell'attrezzatura;	Violazione art. 2, comma 4, O. M. 03.03.2009;	€ 100,00
<ul style="list-style-type: none">• Cane lasciato libero, senza custodia;• Cane impegnativo condotto da persone inesperte;• Assenza di museruola ove prevista;• Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1.50;	Violazione art. 672 c.p. , Violazione art. 1 O.M. 03.03.2009	€ 100,00
Mancata iscrizione all'anagrafe canina e/o assenza microchip	Violazione Art.4 L. R. 24.11.2001 n. 16	€ 154,93

1. Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.
2. In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla L.R. n. 21/94 per la specifica violazione.

ART. 8 - SANZIONI ACCESSORIE

1. Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico del proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

ART. 9 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), nella misura di € 50,00 da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E RICORSO



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

1. Per quanto di competenza del Comune di Stio il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto postale n° 15324841 intestato a "Comune di Stio - causale "violazione ord. obblighi Proprietari e detentori di cani ".
2. Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.
3. Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio ambiente, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione. Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.
4. L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.
5. In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

DISPONE

1. la presente ordinanza entra in vigore a partire dal giorno _____ e la sua pubblicazione nel sito internet del Comune di Stio all'indirizzo www.comune.stio.sa.it.
2. la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine territorialmente competenti sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.
3. La trasmissione al Servizio Veterinario di Vallo della Lucania;
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune e ne sarà data ampia diffusione sugli organi di stampa e a mezzo di manifesti murali.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo della Campania o, in via alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione



IL SINDACO

(Giancarlo Trotta)